

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

TRASPORTI, INFRASTRUTTURE MOBILITA'E LOGISTICA.

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E FERRO

UFFICIO: LINEE DI TRASPORTO REGIONALE, TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E INVESTIMENTI TPL.



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **10 SET. 2012** Deliberazione N. **573/C**

L'anno il giorno del mese di **10 SET. 2012**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.

GIOVANNI CHIODI

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. CASTIGLIONE | 6. FEBBO |
| 2. CARPINETA | 7. GATTI ASSENTE |
| 3. DE FANIS | 8. GIULIANTE |
| 4. DI DALMAZIO ASSENTE | 9. MASCI |
| 5. DI PAOLO | 10. MORRA |

Walter Gariani

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

L. 21/1992 e s.m.i. Approvazione nuovo Schema-Tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, aggiornato secondo la normativa vigente. (PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE)

PREMESSO

LA GIUNTA REGIONALE

CHE l'attività di noleggio autoveicoli con conducente è disciplinata dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 dal titolo "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", così come modificata dal comma 1 quater dell' art. 29 del Decreto Legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito in legge con L. n. 14 del 27.2.2009;

CHE, ai sensi dell' art. 4, comma 1° di detta legge, le Regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla suindicata legge;

CHE, ai sensi dell'art. 4, comma 2°, di detta legge, le Regioni sono tenute a stabilire i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i Regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e delegano agli enti locali l' esercizio delle funzioni amministrative attuative, nel quadro della programmazione economica e territoriale;

L'Estensore

Dott.ssa Alessandra Nardone

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Alessandra Nardone

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott. ssa Maria Antonietta Picardi

(assente)

Avv. Carla Mannetti

(firma)

Il Direttore Regionale

Avv. Carla Mannetti

(firma)

Il Componente la Giunta

Avv. Giandomato Morra
(F.to all'originale)


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Gariani

(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Chiodi

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 11 SET 2012



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

IL FUNZIONARIO

Anna Maria Barbone

CHE, nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all' esercizio delle funzioni amministrative disciplinano l' esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici Regolamenti;

CHE, al fine di indicare i criteri così come previsto dall' art. 4, comma 2° della succitata legge, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 39/7 del 5 marzo 1992, è stato approvato uno schema-tipo di regolamento Comunale per l' attività di noleggio di autoveicoli con conducente, anche al fine di fornire indicazioni uniformi cui i Comuni potessero attenersi nel redigere i Regolamenti di cui trattasi;

CHE, tuttavia, alla luce delle nuove norme nel frattempo sopravvenute, i Comuni devono aggiornare i propri Regolamenti, in quanto non più corrispondenti alla normativa vigente;

CHE, da quanto detto, lo schema – tipo approvato con Delibera n. 39/7 del 5 marzo 1992, risulta ormai superato e non più attuale poichè la L. 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” ha subito sostanziali modifiche ed integrazioni;

CHE pertanto sussiste l' esigenza di fornire ai Comuni uno schema- tipo adeguatamente aggiornato, secondo la normativa vigente L. 15 gennaio 1992, n. 21 dal titolo “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, così come modificata dal comma 1 quater dell' art. 29 del Decreto Legge 30 Dicembre 2008 n. 207, convertito in legge con L. n. 14 del 27.2.2009;

VISTO l'art. 34 del D.L.n. 201 del 6.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, che al comma 8 esclude l' applicazione dei principi di libera concorrenza alle attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

ESAMINATO il nuovo schema tipo di Regolamento comunale dell' attività di noleggio con conducente, proposto dal Servizio competente della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente Delibera;

RITENUTO pertanto di proporre all' esame del Consiglio Regionale, per la competente approvazione, il nuovo Schema-Tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, aggiornato secondo la normativa vigente;

DATO ATTO della legittimità e della regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione “ Trasporti ,Infrastrutture, Mobilità e Logistica “ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione e della sua conformità alla legislazione vigente apponendo la propria firma in calce al presente atto;

A VOTI UNANIMI E PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, l' allegato Schema –Tipo di Regolamento Comunale per l' attività di noleggio di autoveicoli con conducente;
2. di presentare il nuovo Schema-Tipo di Regolamento Comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, aggiornato secondo la normativa vigente, al Consiglio Regionale, per l'approvazione di competenza;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e la reperibilità all'interno del portale istituzionale <http://www.trasporti.regione.abruzzo.it>, nella sezione “Documenti”, cartella “Delibere di Giunta”.
-
-

**SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ' DI NOLEGGIO
DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE**

Art. 1

(Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- a) dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- b) dal DPR 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Attuazione del Cod. della Strada);
- c) dal DPR 24 Luglio 1977 n. 616;
- d) dalla Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 così come modificato dalla L. n. 14 del 27.2.2009.
- e) dalla L.R. 7 novembre 1998 n. 124;
- f) D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T.U. enti locali);
- g) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Art. 2

(Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio;
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco;
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 3

(Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio)


1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presenti i seguenti parametri:
 - l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
 - la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
 - l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
 - le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.
2. L' aumento del numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è soggetto ad approvazione ai sensi dell'art.21 del presente Regolamento e deve essere stabilito in proporzione al variare dei parametri di cui al comma 1) del presente articolo.

Art. 4

(Domanda per esercitare il servizio)

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.





Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2. Il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente avviene in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 della L. 21/1992 e succ. integr., attraverso bando di pubblico concorso, pertanto chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso.

Espletato il Bando i posti verranno assegnati a seguito di graduatoria.

Per poter conseguire o mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che rilascia l'autorizzazione;

(Accesso nel territorio di altri comuni...eventuale, nel caso in cui si ritenga utile regolamentarlo.)

Per il servizio di noleggio con conducente i Comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso come previsto dall'art. 5 bis della L. 15 gennaio 1992 n. 21.

La licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente alle figure giuridiche di cui all'art. 7 della L. 21/92;

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, la sede legale ovvero di altro recapito e, solo per il noleggio di autovetture con conducente, l'ubicazione della rimessa che deve obbligatoriamente trovarsi all'interno del territorio comunale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
- c) certificato antimafia di cui alla legge n. 55 del 19.03.1990 di data non anteriore a mesi tre;
- d) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- e) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- f) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- g) copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L. 15.1.1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;
- h) documentazione attestante la disponibilità di idonea rimessa e indicazione della relativa ubicazione;
- i) dichiarazione di disponibilità del veicolo con il quale si intende effettuare il servizio di noleggio, con indicazione del tipo e di eventuali particolari caratteristiche per i portatori di handicap.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi b), d), f); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa devono essere prodotti:





- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;
- c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
- d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Art. 5
(Bando di pubblico concorso)

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture sono rilasciate attraverso **bando di pubblico concorso** ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Nel bando di pubblico concorso il Comune dovrà indicare i titoli preferenziali dallo stesso Comune individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e non discriminazione nonché della normativa di settore e generale.

Art. 6
(Cause di impedimento al rilascio della licenza)

Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 7
(Assegnazione della licenza)

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è rilasciata dall'autorità competente a ciò preposta secondo la normativa prevista dal T.U. degli enti pubblici (D.Lgs. 265/2000) sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente art. 6, sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Art. 8
(Rilascio della licenza)

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dall'Autorità competente a ciò preposta, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.





Art. 9
(Trasferibilità della licenza)

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso dell'autorità competente a ciò preposta secondo la normativa prevista dal T.U. degli enti pubblici (D.Lgs. 265/2000), e nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall' art. 9 della L. 21 del 1992.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

Art. 10
(Inizio del servizio)

L'assegnatario della nuova licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Art. 11
(Modalità di svolgimento del servizio)

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 1. targa veicolo;
 2. nome del conducente;
 3. data, luogo e km di partenza e arrivo;
 4. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 5. dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane";

Art. 12 (Sanzioni)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 , e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti dei taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita:

- con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art. 6 alla prima inosservanza;
- con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla seconda inosservanza;





con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla terza inosservanza;

- con la cancellazione dal ruolo di cui all'art.6 alla quarta inosservanza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dall'autorità competente, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale.

Art. 13 (Revoca della licenza)

La licenza comunale di esercizio viene revocata dall'autorità competente, a ciò preposta, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
- c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se su gli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore e 30 (trenta) giorni l'una dall'altra. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.


Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 14 (Decadenza della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo dell'Autorità competente di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;





f) morte del titolare della licenza, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.9.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 15
(Tariffe)

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

Art. 16
(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 17
(Stazionamento su aree pubbliche)

Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Art. 18
(Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, buona fede, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento civile e decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 12 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.





Art. 19

(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 20

(Contravvenzioni)

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e dell' art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Art. 21

(Sindacato regionale sui Regolamenti Comunali)

I Regolamenti approvati dall' Amministrazione comunale debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo circa la conformità degli stessi alla normativa vigente, nonché alla congruità del numero, secondo i criteri individuati nell' art. 3 del presente regolamento, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente.

Art. 22

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

